

| Nome file | data | Contesto | Relatore | Liv. revisione | Lemmi |
|------------------|------------|----------|----------|----------------|-------|
| 020615TU_MZ1.pdf | 15/06/2002 | SPP/TU | M Zevola | Trascrizione | |

STUDIUM *SCUOLA PRATICA DI PSICOPATOLOGIA* 2001-2002

CORSO *SCUOLA TUTOR*

IL TUTOR E LA DIFESA DEL MINORE

15 GIUGNO 2002

5° LEZIONE

IL TUTOR E IL CAMPO DEL DIRITTO PENALE

IL MINORE SEGNALATO PER REATI PERSEGUIBILI

DIFESA E TUTELA

TRIBUNALE, CARCERE MINORILE E PROVVEDIMENTI ALTERNATIVI

MARIO ZEVOLA

Farò un discorso di carattere generale, anche perché si riesca meglio a capire qual è l'intervento a favore dei minorenni nel nostro sistema, partendo quindi da considerazioni sulla natura della pena, sulla funzione della pena e sul come il nostro sistema interviene nei confronti del minorenne che ha commesso un reato e quali sono gli istituti che si applicano e che possono soccorrere quando c'è un giovane che delinque.

Spenderò anche qualche parola per spiegarvi che cos'è e come funziona il Tribunale per i minorenni.

Oggi l'argomento riguarda il minore che commette un reato e quindi abbiamo a che fare con il diritto penale, che è appunto quella parte di diritto pubblico che disciplina l'applicazione della pena in relazione a quei fatti che l'ordinamento prevede come reati.

Un tempo il reato si identificava con il peccato; questo è un significato che poi andremo meglio a chiarire. Poi nel corso della storia è intervenuta la secolarizzazione del diritto penale e si è quindi pervenuti alla moderna concezione secondo la quale non è elemento caratterizzante del reato l'eventuale censurabilità del fatto sotto il profilo morale, in quanto, secondo questa concezione moderna, il reato consiste in un fatto dannoso per la società, consiste in un'offesa a un bene giuridico.

Inoltre, perché l'offesa possa determinare l'applicazione di una pena, l'offesa deve essere realizzata consapevolmente e colpevolmente, nel senso che ci deve essere la possibilità, perché la pena possa essere applicata, bisogna che la pena consegua a un rimprovero personale all'autore del fatto per aver agito appunto o con dolo, cioè intenzionalmente, oppure con colpa, e cioè omettendo dei comportamenti doverosi o delle cautele doverose. E cioè, perché una pena possa essere applicata, oltre a un fatto che obiettivamente costituisce reato, è necessario anche che ci sia un aspetto soggettivo, e cioè che il fatto possa essere ricondotto alla sfera volitiva e intellettuale del soggetto che ha agito.

Detto questo, andiamo a vedere qual è la ... È detto che la pena è qualcosa di connaturale all'ordine giuridico ed è la conseguenza dolorosa, poi, che viene inflitta al singolo che ha violato appunto l'ordinamento giuridico. Detto questo, ci si chiede qual è la funzione della pena, quali sono gli obiettivi che si vuole raggiungere. Nel tempo si sono sviluppate varie teorie.

Nel corso di questa indagine sulla funzione della pena si è in primo luogo posto in evidenza l'aspetto retributivo, che consiste in questo: al male compiuto con la commissione del reato viene contrapposto un altro male, una sofferenza al colpevole. Questo aspetto poi si è evoluto in quelli di riparazione e di giustizia, cioè al concetto di inflizione di un male si è sostituito quello di reintegrazione dell'ordinamento giuridico violato e di rimedio alla ingiustizia realizzata con il reato. Oggi, la concezione unanime sulla funzione della pena è quella per cui la principale finalità della stessa è di reintegrazione dell'ordinamento giuridico. A questa finalità sono strettamente connesse le funzioni di riparazione dell'ordine morale e di soddisfazione per la persona offesa, in qualche modo di risarcimento morale del danno che la persona ha subito. Questa è

la funzione principale. Ma la pena realizza anche altri scopi: c'è una funzione, uno scopo di prevenzione generale, nel senso che il fatto che a determinati comportamenti sia collegata l'infrazione di una pena, nei confronti della collettività la pena si pone come remora all'agire in violazione della norma. Il fatto che la pena riesca in qualche modo a far paura, in qualche misura, trattiene o dovrebbe trattenere chi vive in una comunità, in una società, dal commettere i reati: prevenzione generale, quindi. C'è anche una prevenzione speciale ed è nei confronti dell'autore del fatto, nel senso che l'esecuzione della pena è comunque un'esperienza che qualche segno lascia, ed esplica quindi un'azione di prevenzione e di dissuasione più incisiva nei confronti di chi la subisce che nei confronti degli altri cittadini, degli altri consociati che della pena hanno un'esperienza indiretta.

C'è poi un altro scopo, che è quello della rieducazione del condannato; ed è questa una finalità che è frutto delle recenti concezioni della pena ed è una conseguenza delle particolari modalità con le quali la pena viene attualmente eseguita. Cioè attraverso l'afflizione si agisce sul colpevole per realizzarne un'elevazione morale, o quanto meno — forse “elevazione morale” potrebbe essere troppo — per dissuaderlo dal commettere ulteriori reati.

Allora la valorizzazione di questa funzione di rieducazione potrà determinare, come si è osservato, un affievolimento della prevenzione generale, dell'aspetto retributivo e repressivo, che a questo punto viene inteso come mezzo e non più come fine e funzione della pena. Cioè attraverso l'infrazione della pena abbiamo il raggiungimento di questo altro obiettivo.

Però certamente c'è un affievolimento dell'aspetto retributivo e repressivo, ma va considerato, ed è questa la ragione per la quale questa funzione della pena adesso viene presa in particolare considerazione. Va tenuto presente che per la società è più produttiva un'azione di persuasione e di convinzione che una di intimidazione e di sofferenza. Attualmente, appunto, è questo l'aspetto che è più presente nel nostro ordinamento penale. Ed è a questo aspetto che in particolare si ispira il processo minorile. Il processo minorile che si svolge nelle aule del Tribunale per i Minorenni. Rispetto a un ventennio fa, ai minorenni poteva anche capitare che fossero giudicati anche nei tribunali ordinari se avevano commesso un reato insieme a un maggiorenne. La Corte Costituzionale è intervenuta e ha detto che quale che sia il concorso del minore, comunque il minore ha diritto a un processo separato, diverso da quello nei confronti degli adulti, davanti al Tribunale per i Minorenni.

Forse è il caso di spendere qualche parola per dirvi cos'è questo Tribunale per i Minorenni che in questo periodo è trattato dagli organi di stampa, perché c'è un progetto legislativo che tende a modificarlo anche in termini radicali

Il Tribunale per i Minorenni nasce nel 1934, in Italia, ed è frutto di un movimento di pensieri e di opinioni che si era diffuso alla fine dell'ottocento, primi novecento, negli Stati Uniti prima e in Europa dopo, un movimento culturale e scientifico che in materia penale evidenziava la necessità di studiare l'elemento soggettivo, la personalità di chi aveva commesso il reato, perché questo elemento, l'elemento soggettivo, certamente influisce sulla valutazione del fatto e sulle conseguenze da applicare al fatto. Inoltre, questo movimento di pensiero evidenziava anche l'esigenza di proteggere l'infanzia, in quanto si mostrava sensibile all'ingiustizia di un trattamento penale dei minori che fosse uguale a quello degli adulti. E gli esempi allora non mancavano, perché si ha notizia di bambini anche di 9 anni inseriti in case di rieducazione o anche condannati a pene... Ricordo che avevo trovato che un bambino di 9 anni che aveva spaccato una vetrina con un bastone era stato condannato da una corte inglese ad essere appeso al collo fino alla morte. E anche oggi, per la verità, in alcune parti del mondo non si va troppo per il sottile nei confronti dei reati commessi dai minorenni, tant'è che si è dovuti pervenire a un codice di regolamentazione che è rappresentato dalle regole minime di Pechino, una carta internazionale alla quale hanno aderito più stati, proprio diretta a porre in evidenza quali sono i requisiti minimi che devono essere rispettati quando si interviene nei confronti di un minore che ha commesso un reato.

E quindi anche l'Italia era toccata da questo movimento, e nel 1934 viene istituito il Tribunale per i Minorenni. E questo appunto nell'ambito di una normativa che in Italia era ispirata da ragioni giuridiche e umanitarie, ed era diretto ad adeguare il sistema giudiziario penale ordinario, che valeva quindi nei confronti di tutti, alle particolarità dovute al fatto che l'autore del reato fosse un soggetto minorenne. E quindi, istituiva questo ufficio giudiziario attribuendogli la funzione di trattare non solo gli affari penali, e di trattare non solo gli affari che riguardavano il minore che teneva una condotta deviante — la condotta deviante si esprime non soltanto attraverso la commissione di reati, ma anche attraverso comportamenti che non appartengono alla normalità della maggioranza dei giovani, come ad esempio l'assunzione di stupefacenti,

che non è reato, ma che comunque esprime una devianza, o l'esercizio della prostituzione da parte di giovani minorenni: non costituisce reato, ma indubbiamente è un comportamento rispetto al quale bisogna intervenire —, quindi non solo il penale, non solo la rieducazione, ma anche determinati affari civili. Al Tribunale per i Minorenni era attribuita anche una competenza in materia civile perché appariva chiaro che soprattutto attraverso un intervento tempestivo ed efficace di protezione dell'infanzia si sarebbero potuti prevenire la delinquenza e il disadattamento, come vedo quotidianamente nella storia di ragazzi che hanno commesso reati; la loro storia personale è caratterizzata da grosse difficoltà proprio in ambito familiare e nel rapporto con il sociale, ancora prima che commettano i reati.

Dunque il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato, cui spetta in esclusiva la competenza penale nei confronti di coloro che hanno commesso il reato da minorenni.

A me è capitato di giudicare molti anni fa un terrorista che era ormai trentenne. Nel corso delle indagini, essendo stato arrestato, era emerso che aveva compiuto dei fatti da minorenne e quindi molti anni dopo quei fatti, quando ormai appunto era già maturo, lo si era dovuto giudicare perché quei fatti lui li aveva compiuti da minorenne. In Sicilia succede che i processi si celebrino a carico dei minorenni forse per i fatti di mafia, nelle aule-bunker. Io mi ricordo che questo processo andammo a celebrarlo in un'aula-bunker e indubbiamente per essere un Tribunale per i Minorenni era un fatto fuori dall'ordinario. Ma questo è un fatto: il Tribunale per i Minorenni giudica chi ha commesso un fatto da minorenne, ancorché nel momento in cui compaia davanti al giudice sia ormai un soggetto già strutturato e formato e abbia anche in alcuni casi un'età adulta.

Quindi, competenza penale, competenza rieducativa, competenza civile con particolare riferimento alla disciplina della potestà: quindi regolamenta i rapporti genitori-figli. Ed ha, almeno fino ad oggi, una competenza distrettuale: Milano si occupa di tutti i reati in materia penale commessi dai minorenni nella parte occidentale della Lombardia, e la competenza coincide con quella della Corte d'Appello di Milano, e quindi andiamo da Sondrio a Pavia e ci spingiamo fino a Varese. Mentre ad est abbiamo la competenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Come è formato? Perché dicevo che è un organo specializzato e quindi la caratteristica conseguente alla specializzazione è che giudica in una composizione collegiale mista. Di regola, il Tribunale è formato, nel momento in cui prende in esame una situazione e si pronuncia su quella situazione, da quattro persone: due magistrati ordinari, che svolgono questa attività professionalmente, e due magistrati onorari. Sono degli esperti in materia minorile, dei cultori di Scienze dell'Educazione, o dei Servizi Sociali, quali per esempio la psicologia, la pedagogia, la biologia, la neuropsichiatria, l'antropologia, etc., e possono appunto, nominati dal Consiglio Superiore e avendo almeno trent'anni, partecipare a questa amministrazione della giustizia, con gli stessi poteri del giudice togato. Nel momento in cui si decide, la componente onoraria deve essere obbligatoriamente di un uomo e di una donna. Così vuole la legge. Mentre per quanto riguarda la componente togata è indifferente.

Dicevo "di regola", quanto alla composizione in quattro persone, perché c'è un momento nel corso del processo, che è l'udienza preliminare, nella quale è il momento che il nostro ordinamento prevede quale quello in cui si deve valutare se eventualmente andare al dibattimento, e quindi si deve valutare se gli elementi d'accusa che il Pubblico Ministero offre siano concreti, sufficienti, per poter poi trovare uno sviluppo adeguato al dibattimento. In questo momento il collegio è formato da tre persone: al giudice per le indagini preliminari — così si chiama nel processo ordinario chi interviene — si aggiungono i due giudici onorari. E quindi questo è un momento in cui il Tribunale è formato da tre persone.

All'udienza preliminare, attraverso i riti alternativi, è anche possibile però arrivare a una definizione con assoluzione o con condanna, comunque a una definizione del processo, e c'è uno sconto di pena perché lo Stato, pur di non arrivare al dibattimento, riconosce questa rinuncia dell'imputato al dibattimento e, riconoscendo per il risparmio che l'imputato fa allo Stato, in cambio gli fa uno sconto di pena che arriva a un terzo, rispetto alla pena che potesse essergli inflitta se andasse al dibattimento e nel caso di condanna, perché all'udienza preliminare si può anche essere assolti. Si decide sulla base delle carte, senza sentire i testimoni, tranne alcune eccezioni.

La composizione collegiale del Tribunale per i Minorenni proprio per questa penetrazione che avviene tra competenza giuridica dei componenti togati e competenza specialistica dei giudici onorari, garantisce che la decisione sia assunta essendosi computamente esaminata la situazione in tutti quei vari aspetti che non sono solo giuridici, che la legge pretende siano presi in esame quando si tratta di giudicare un minore autore di reato.

La ragione di questo particolare assetto dovrebbe essere chiara — anche se negli ultimi tempi, sempre più spesso forse per il verificarsi di reati commessi da minori che mettono i brividi, e quindi si tratta di reati che suscitano interrogativi preoccupati su qual è la condizione minorile in questo momento storico, quali sono i pensieri che si agitano nelle menti dei giovani — anche se si alzano delle voci che chiedono dei provvedimenti duri, esemplari nei confronti dei minori. La ragione ha radici in considerazioni giuridiche ed umanitarie, verificate ed affinate ormai da una lunga esperienza giudiziaria, che forse non è il caso di buttare a mare come sembra che i progetti di trasformazione del Tribunale per i Minorenni vogliano fare. E la ragione è questa, e cioè che non può tralasciarsi di tenere presente in modo molto forte la particolare personalità dell'autore del fatto. Perché la personalità influisce sulla valutazione del fatto e sulle conseguenze da applicarvi, in quanto la natura della risposta a un soggetto in evoluzione che ha commesso un reato, la qualità di questa risposta è fondamentale per la determinazione del suo assetto da adulto. Allora se interveniamo male, in modo sbagliato, possiamo correre il rischio di perderlo definitivamente questo soggetto, quindi, ci dobbiamo chiedere se è questo l'obiettivo che vogliamo raggiungere o se invece ne vogliamo raggiungere altri.

La risposta non può essere sempre e necessariamente una risposta punitiva, in quanto i modelli offerti spesso lasciano a desiderare, e non sono solo quelli che vengono presentati ai giovani dai mass media, ma anche ai modelli che vengono offerti dai familiari, da quelli che vivono tutti i giorni con i ragazzi. L'interesse della comunità è che il giovane, una volta adulto, una volta che abbia una personalità strutturata, sia rispettoso delle regole sociali e possa anche lui dare un contributo di progresso al progresso della comunità. E questo è il principio che ispira il processo penale minorile.

La Corte Costituzionale nel 1965 ha espressamente interpretato la Costituzione dicendo che il processo penale minorile deve essere diretto in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni che abbiano commesso un reato.

Quando un minorente ha commesso un reato bisogna tendere in primo luogo al suo recupero. E secondo la normativa vigente proprio per il tramite degli strumenti che vengono offerti dal diritto penale, sostanziale e processuale.

Questa è una modalità di concepire la legge penale che ha avuto la possibilità di affermarsi con concretezza anche perché negli ultimi anni nel settore penale e generale sono intervenuti dei consistenti cambiamenti. Il principio della retribuzione si è attenuato, non si ritiene più di dovere soltanto ed esclusivamente punire, ma si considera anche in generale la possibilità di risposte diverse. Ma questo se chi è accusato assicura di sapersi trattenere dall'esprimere una sua attitudine delinquenziale. E sono espressioni di questo modo di reagire alla commissione di un reato, ad esempio, le sanzioni sostitutive, cioè la libertà controllata e la semi-detenzione, che sono una pena più leggera, il patteggiamento, che però non si applica ai minorenni.

Una volta che il soggetto è stato condannato, c'è la possibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, e quindi una misura alternativa alla detenzione.

La conseguenza concreta di questo è che nei confronti dei minorenni autori di reato al posto di sanzioni penali potranno essere assunte risposte sociali e interventi civili, quindi pur sempre rimanendo in ambito penale.

Va tenuto presente che la giustizia minorile non è fondata, come sbagliando da più parti si ritiene, su un'azione indulgente nei confronti del minore che ha commesso un reato. L'azione è diretta a fare in modo che vengano posti in essere interventi che stimolino una positiva evoluzione del comportamento del giovane. Il giovane deve essere indotto a riflettere su quanto ha commesso e sul danno cagionato al prossimo. Gli interventi devono anche essere diretti a favorire l'integrazione del giovane nella società. Non devono portare ad alienarlo dalla società. E questi interventi devono anche attribuire una specifica importanza a soluzioni che promuovano il coinvolgimento della società, della collettività che sta intorno al minore, affinché il minore possa cambiare in positivo nell'ambito dello stesso tessuto sociale.

Con questi orientamenti del processo minorile è evidente che per poterli porre in essere è necessario poter contare su un sempre maggiore investimento dei servizi socio-educativi, e questo al punto che una possibile definizione del processo, la messa alla prova, è di fatto strettamente legata alla congruità dell'azione che i servizi possono progettare e svolgere.

Passiamo quindi a considerare quali sono gli strumenti approntati dal nostro legislatore per rispondere alla commissione di un reato da parte di un minorente nello spirito dei principi che vi ho illustrato.

Comincerei dalla pronuncia di non doversi procedere per irrilevanza del fatto.

© Studium Cartello – 2007

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright